

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
via Accademia delle Scienze, n. 6 – 10123 Torino
tel 011.5617776 – fax 011.5623157
indirizzo e-mail: bandi.gara@museoegizio.it
indirizzo internet: www.museoegizio.it

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL “SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTT.
93, COMMA 6 E 112 DEL D. LGS. N. 163/2006 E 47 E 48
DEL D.P.R. N. 554/1999 DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA INERENTE AI LAVORI DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE, RESTAURO,
AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO
DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO”**

INDICE

Intestazione

Definizioni

Premesse

Art. 1 – Premesse ed Allegati.

Art. 2 – Oggetto.

Art. 3 – Contenuto del Servizio.

Art. 4 – Finalità delle attività di verifica oggetto del Servizio.

Art. 5 – Presentazione del “Programma delle attività di verifica”.

Art. 6 – Modalità e termine di esecuzione del Servizio.

Art. 7 – Collaborazione con la Fondazione e con il Raggruppamento Isolarchitetti.

Art. 8 – “Documenti intermedi” e “Rapporto finale di verifica”.

Art. 9 – Personale impiegato nell’esecuzione del Servizio.

Art. 10 – Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art. 11 – Obblighi di riservatezza ed obbligo restitutorio dell’Appaltatore.

Art. 12 – Controlli della Fondazione.

Art. 13 – Variazioni del Servizio.

Art. 14 – Servizi complementari.

Art. 15 – Subappalto e cessione del Contratto.

Art. 16 – Sospensione del Servizio.

Art. 17 – Corrispettivo contrattuale e modalità di pagamento.

Art. 18 – Penali.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa.

Art. 20 – Recesso della Fondazione.

Art. 21 – Recesso dell’Appaltatore.

Art. 22 – Controversie.

Art. 23 – Spese.

Art. 24 – Normativa di riferimento.

Art. 25 – Domicilio delle Parti e comunicazioni.

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze, n. 6, codice fiscale 97656000011, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 386, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Alain Pierre Elkann (la “**Fondazione**”)

e

[●] con sede in [●], via [●], n. [●] C.F. e P.IVA [●], nella persona del [●], Sig./dott. [●] (l’“**Appaltatore**”)

entrambi, congiuntamente, le “**Parti**”

Definizioni

- per “**Affidamento**” si intende l’*“Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino”* di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 07/06/07;
- per “**Aggiudicatario**” si intende il soggetto che è risultato aggiudicatario all’esito della procedura di gara indetta dalla Fondazione con il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22/11/07, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 15/02/08 e sul sito *internet* della Fondazione all’indirizzo www.museoegizio.it;
- per “**Bando**” si intende il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 07/06/07, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 13/06/07 e sul sito *internet* della Fondazione, all’indirizzo www.museoegizio.it;
- per “**Complesso Monumentale**” si intende l’edificio ubicato in Torino, via Accademia delle Scienze, n. 6, in cui il Museo delle Antichità Egizie di Torino ha sede;
- per “**Contratto**” si intende il contratto che verrà stipulato tra la Fondazione e l’Aggiudicatario che dovrà riportare i contenuti del presente “*Schema di contratto*”;
- per “**Convenzione**” si intende la “*Convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale inerente ai servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità*”

Egizie di Torino” stipulata in data 18 gennaio 2008 tra la Fondazione e il Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl;

- per “**Disciplinare**” si intende il Disciplinare di gara pubblicato sul sito *internet* della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino all’indirizzo www.museoegizio.it, relativo alla procedura di gara diretta all’affidamento del servizio di verifica, ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e 47 e 48 del D.p.r. 554/99, progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl nell’ambito dell’Affidamento;
- per “**Documentazione**” si intende tutta la documentazione afferente il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl nell’ambito dell’Affidamento, comprensivo degli elaborati meglio specificati all’art. 5.1.3 della Convenzione, che deve intendersi qui integralmente richiamato;
- per “**Lavori**” si intendono i lavori di rifunionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino che dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto nel progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl nell’ambito dell’Affidamento;
- per “**Procedura**” si intende la procedura di gara diretta all’affidamento del servizio di verifica, ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e 47 e 48 del D.p.r. 554/99, del progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl nell’ambito dell’Affidamento;
- per “**Progetto esecutivo**” si intende il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl nell’ambito dell’Affidamento, comprensivo degli elaborati meglio specificati all’art. 5.1.3 della Convenzione;
- per “**Schema di Contratto**” si intende il presente “Schema di contratto” relativo all’affidamento del servizio di verifica, ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e 47 e 48 del D.p.r. 554/99, del Progetto esecutivo;
- per “**Servizio**” si intende il servizio di verifica, ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e 47 e 48 del DPR n. 554/1999, della rispondenza del Progetto esecutivo ai documenti di cui all’art. 93 commi 1 e 5 del d.lgs. n. 163/06 ed agli artt. da 35 a 45 del DPR 554/1999, della conformità del Progetto esecutivo alla normativa vigente nonché della sua

congruità rispetto ai contenuti dei precedenti livelli di progettazione;

- per “**Raggruppamento Isolarchitetti**” si intende il Raggruppamento facente capo alla società Isolarchitetti Srl.

Premesse.

- a) La Fondazione, a seguito dell’espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’Affidamento ha stipulato, in data 18 gennaio 2008, con il Raggruppamento Isolarchitetti la Convenzione (Allegato n. 1);
- b) la Convenzione ha ad oggetto, fra l’altro, l’incarico di redigere il Progetto esecutivo;
- c) il Progetto esecutivo riguarda il Complesso monumentale, che è un edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- d) i Lavori sono soggetti all’alta vigilanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico per il Piemonte;
- e) a norma del primo comma dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006, «*nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente*»;
- f) l’art. 112 demanda al regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 la disciplina delle modalità di svolgimento dell’attività di verifica ivi richiamata;
- g) in attesa dell’emanazione di tale regolamento, trovano applicazione, tra le altre, oltre al citato art. 112 del D. Lgs. 163/2006, le norme in materia di verifica e validazione dei progetti di cui agli artt. 47 e 48 del D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;
- h) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/06/08, la Fondazione ha deliberato di esperire apposita procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di idonea professionalità per espletare il servizio di verifica della progettazione esecutiva inerente ai lavori di rifunzionalizzazione, restauro , ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino;

ciò considerato, con la medesima deliberazione sono stati approvati i relativi atti di gara (il Bando, il Disciplinare e lo Schema di Contratto);

- i) così come indicato all'art. V.3 lett. b) del Bando, il responsabile del procedimento relativo all'affidamento del Servizio è l'arch. Sergio Moro;
- j) l'Appaltatore ha provveduto a costituire una polizza di responsabilità civile professionale secondo le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 10.3 del Disciplinare (Allegato n. 2);
- k) l'Appaltatore ha costituito apposita cauzione a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali secondo le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 10.2 del Disciplinare (Allegato n. 3).

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Schema di Contratto.

Art. 2 – Oggetto.

La Fondazione affida all'Appaltatore il Servizio.

Art. 3 – Contenuto del Servizio.

Nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le attività di verifica previste nell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006, oltre a quelle previste nell'art. 47 del D.p.r. n. 554 del 1999, ovvero, tra le altre:

- a) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità;
- b) la verifica della completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la verifica dell'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e della congruenza di tali indagini con le scelte progettuali;

- d) la verifica della completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti dal D.p.r. 554/99;
- e) la verifica dell'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- f) la verifica dell'esistenza dei computi metrico-estimativi e la corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) la verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) la verifica dell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- i) la verifica dell'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative, comunque applicabili al Progetto esecutivo;
- j) la verifica dell'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del Progetto esecutivo;
- k) la verifica del coordinamento tra le prescrizioni del Progetto esecutivo e le clausole dello Schema di Contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

In particolare, l'Appaltatore dovrà verificare la congruità di ciascun prezzo unitario il cui importo complessivo (prezzo x qualità) superi, nel computo metrico estimativo, l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00), qualora non desumibile dall'Elenco prezzi della Regione Piemonte al momento in vigore, verificandolo con un parere di conformità.

Art. 4 – Finalità delle attività di verifica oggetto del Servizio.

Nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che l'attività di verifica oggetto del Servizio è, tra l'altro, finalizzata ad accertare:

- a) la completezza del Progetto esecutivo;
- b) la coerenza e la completezza del quadro economico contenuto nel Progetto esecutivo in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- f) la possibilità di ultimazione dell'opera nei termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutentabilità delle opere, ove richiesto;
- j) il rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente;
- k) il rispetto delle disposizioni contrattuali intervenute e delle direttive e prescrizioni impartite dalla Fondazione;
- l) fattibilità tecnica dell'intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o il suo utilizzo.

Art. 5 – Presentazione del “Programma delle attività di verifica”.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto ovvero di avvio provvisorio del Servizio ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Disciplinare, l'Appaltatore dovrà presentare un documento denominato “*Programma delle attività di verifica*”, nel quale dovranno essere specificate, fra l'altro, le azioni generali e dettagliate delle verifiche, le tempistiche di emissione e le modalità di presentazione dei “documenti intermedi” e del “Rapporto finale di verifica” di cui al successivo art. 8.

Art. 6 – Modalità e termine di esecuzione del Servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto “*in progress*” ovvero – sempre nel rispetto dell'assoluta separazione sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario tra le attività ispettive ed altre attività potenzialmente conflittuali – attraverso una graduale e progressiva verifica dei documenti predisposti dal Raggruppamento Isolarchitetti nell'ambito dell'attività di redazione del Progetto esecutivo e dovrà comunque concludersi entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell'ultimo di tali documenti all'Appaltatore, che avverrà nel giorno e all'ora che verranno comunicati dalla Fondazione all'Appaltatore a mezzo di email e/o telefax.

Di tale consegna verrà redatto apposito verbale che dovrà contenere l'elenco dettagliato degli elaborati progettuali e di tutti gli altri documenti consegnati all'Appaltatore e che dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

L'Appaltatore si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto del sistema di gestione per la qualità, coerentemente alle norme europee UNI EN ISO 9001: 2000.

Art. 7 – Collaborazione con la Fondazione e con il Raggruppamento Isolarchitetti.

L'attività di verifica oggetto del Servizio dovrà essere svolta in contraddittorio tra la Fondazione ed il Raggruppamento Isolarchitetti.

In particolare, l'Appaltatore, nell'esecuzione del Servizio, dovrà collaborare con la Fondazione, la quale potrà, in qualsiasi momento, convocare riunioni finalizzate a verificare l'andamento delle attività oggetto del Servizio in rapporto all'evoluzione della attività svolta dal Raggruppamento Isolarchitetti nell'ambito della predisposizione del Progetto esecutivo, cui l'Appaltatore sarà tenuto ad essere presente.

Fatti salvi tutti gli obblighi di cui al successivo art. 8, l'Appaltatore dovrà inoltre fornire tempestivamente alla Fondazione tutte le informazioni che questa potrà in qualsiasi momento richiedergli.

Art. 8 – “Documenti intermedi” e “Rapporto finale di verifica”.

Nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore dovrà costantemente tenere informata la Fondazione circa l'andamento delle attività di verifica svolte nell'ambito del Servizio, predisponendo e portando a conoscenza della Fondazione “documenti intermedi” quali, a titolo esemplificativo, rapporti e resoconti che, comunque, dovranno essere predisposti ogni volta che l'Appaltatore esaminerà un qualunque documento presso la sede della Fondazione.

Una volta concluso il Servizio, l'Appaltatore dovrà redigere un “Rapporto finale di verifica” nel quale dovrà riportare le risultanze delle verifiche effettuate e che non dovrà contenere pareri sospensivi o condizionati.

La Fondazione prenderà in analisi il “Rapporto finale di verifica” una volta consegnato al fine di accertarne la completezza e, più in generale, il corretto adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal Contratto.

Tale accertamento dovrà essere svolto dalla Fondazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla consegna del rapporto stesso e, all'esito, la Fondazione potrà alternativamente esprimere:

- A. parere favorevole, apponendo un “visto” in calce al “Rapporto finale di verifica”;
- B. parere non favorevole e, dunque, non apporre alcun “visto” in calce al “Rapporto finale di verifica”; in tale caso, la Fondazione darà tempestivamente comunicazione all'Appaltatore dei motivi di tale decisione con espressa indicazione degli ulteriori adempimenti che l'Appaltatore dovrà porre in essere al fine di ottenere il menzionato “visto”.

Rimane inteso che in ogni caso l'apposizione del "visto" non fa venir meno, né in alcun modo limita o riduce, le responsabilità dell'Appaltatore conseguenti all'esecuzione del Servizio e che, ove si verifichi l'ipotesi *sub B*) del presente articolo, l'Appaltatore non potrà vantare o pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui al successivo art. 17 né, comunque, pretendere la revisione di tale corrispettivo.

Art. 9 – Personale impiegato nell'esecuzione del Servizio.

Nell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore dovrà impiegare quanto meno le seguenti professionalità: *a) Gestione e management del Servizio*: Responsabile del Servizio e coordinatore del gruppo di lavoro; *b) Congruità economica del progetto*: esperto in valutazioni economiche, contabilità ed in gestione capitolati; *c) Tecnologie edilizie*: esperto in componenti e sottosistemi edilizi; *d) strutture*: esperto in geotecnica e in strutture di fondazione; esperto in strutture in acciaio, c.a., c.a.p., vetro strutturale; esperto in ingegneria sismica; *e) Impianti*: esperto in impianti elevatori, di climatizzazione ed in impianti idrosanitari; esperto in impianti elettrici, di illuminazione, di telefonia e trasmissione dati; esperto in impianti speciali; esperto in gestione di risparmio energetico ed in sistemi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (RES); *f) Sicurezza*: esperto in gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; esperto in materia di sicurezza per edifici per collettività; esperto di acustica ed in *confort* ambientale; esperto in sicurezza antincendio. L'Appaltatore deve eseguire il Servizio con il personale qualificato dallo stesso indicato in sede di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del Servizio, sostituendo il personale specialistico, in caso di assenza prolungata, con altro di pari competenza professionale, previo specifico assenso da parte della Fondazione.

In ogni caso, il personale impiegato dall'Appaltatore nello svolgimento del Servizio dovrà essere idoneo a garantire il rispetto del termine di esecuzione del Servizio di cui al precedente art. 6.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi professionali del personale impiegato.

Art. 10 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al Contratto ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell'ambiente, anche di settore, che si

impegna ad osservare, durante l'esecuzione del Servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del Contratto

L'Appaltatore s'impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell'esecuzione del Servizio, nonché dei terzi, assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che il Servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

La Fondazione e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- a) cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il Servizio;
- b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore. sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da sua negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del Servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In relazione a quanto previsto nel Contratto, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dall'Appaltatore, dai suoi collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore, prima di dare avvio all'esecuzione del Servizio, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività svolta, si impegna a porre in essere gli atti e ad elaborare i documenti previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dà atto di avere attentamente valutato il documento unico di valutazione dei rischi predisposto dalla Fondazione, che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che i rischi individuati in tale documento sono stati portati a conoscenza in modo documentato ai propri dipendenti ai sensi di legge e comunque che i propri dipendenti sono stati informati sui rischi ambientali e sulla sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi

reali e ragionevolmente prevedibili in relazione al Servizio oggetto del Contratto; tale documento è siglato dalle Parti contestualmente alla sottoscrizione del Contratto per conoscenza ed accettazione.

L'Appaltatore si impegna ad istruire costantemente il personale impiegato sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nell'esecuzione del Servizio ed a nominare il responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione scritta alla Fondazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale dipendente nell'esecuzione del Servizio, precisandone circostanze e cause e dando informazioni successivamente circa le condizioni degli infortunati ed i relativi accertamenti e indagini.

L'Appaltatore dichiara ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che i costi annui relativi alla sicurezza del lavoro ammontano ad Euro [●] ([●]/00).

Art. 11 – Obblighi di riservatezza ed obbligo restitutorio dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna altresì - anche per i propri dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nell'esecuzione del Servizio.

In particolare, tali notizie e informazioni non dovranno essere comunicate, divulgate o rese note a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione, né potranno essere utilizzate dall'Appaltatore o dai suoi collaboratori per fini diversi da quelli comunque riconducibili dell'esecuzione del Servizio.

Rimane inteso che l'Appaltatore sarà tenuto a conformarsi agli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo anche dopo la conclusione del Servizio.

Tutto il materiale e i documenti consegnati dalla Fondazione all'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Servizio ed in particolare la Documentazione rimangono di esclusiva proprietà della Fondazione stessa e dovranno essere a questa restituiti alla conclusione del Servizio.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà disporre dei documenti a qualsiasi titolo acquisiti nell'esecuzione del Servizio per fini estranei all'esecuzione stessa.

Art. 12 – Controlli della Fondazione.

La Fondazione si riserva di svolgere, in ogni momento, attività di controllo sull'attività posta in essere dall'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio.

Art. 13 – Variazioni del Servizio.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, la Fondazione si riserva la facoltà di apportare variazioni al Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari. In caso di variazione delle prestazioni oggetto del Contratto che comportino, in aumento o in diminuzione, variazione degli oneri dell'Appaltatore e/o variazioni del corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 17, l'Appaltatore ha l'obbligo di assoggettarsi alle stesse condizioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo stesso.

Oltre il così detto quinto d'obbligo l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto.

In caso di mancato recesso, l'Appaltatore sarà comunque tenuto ad assoggettarsi alle variazioni intervenute alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 14 – Servizi complementari.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi complementari a quelli oggetto del Contratto, qualora ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Appaltatore dichiara sino da ora di essere disponibile ad eseguire tali servizi.

Art. 15 – Subappalto e cessione.

Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, del Contratto.

Art. 16 – Sospensione del Servizio.

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun indennizzo, compenso e/o risarcimento.

Qualora la sospensione dell'esecuzione del Servizio abbia durata maggiore di 4 (quattro) mesi l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto senza tuttavia poter pretendere alcun indennizzo, compenso o risarcimento, ma solo il corrispettivo per il Servizio effettivamente prestato.

Art. 17 – Corrispettivo contrattuale e modalità di pagamento.

Il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio ammonta complessivamente ad Euro [●] ([●]) IVA esclusa.

Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si avvalsesse nello svolgimento del Servizio sono da considerarsi ricomprese nel corrispettivo sopra indicato.

Tale corrispettivo sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro 90 (novanta) giorni dell'emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore, rimanendo inteso che tale fattura potrà essere emessa dall'Appaltatore solo successivamente all'apposizione, da parte della Fondazione, del "visto" di cui al precedente art. 8 sul "Rapporto finale di verifica".

Eventuali penali saranno decurtate dal compenso dovuto a titolo di corrispettivo contrattuale.

Le Parti riconoscono e accettano che non sono ammessi l'aggiornamento e/o la revisione del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, non comportando il Contratto l'esecuzione di prestazioni ad esecuzione continuativa o periodica.

Art. 18 – Penali.

In caso di ritardo nello svolgimento del Servizio, per cause imputabili all'Appaltatore, oltre le scadenze temporali dichiarate nel "Programma delle attività di verifica" di cui al precedente art. 5, la Fondazione applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale previsto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattenere direttamente dal compenso spettante.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa.

La Fondazione si riserva di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previo invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a. cessione totale o parziale del Contratto o subappalto totale o parziale del Contratto;
- b. sospensione del Servizio da parte dell'Appaltatore;
- c. sostituzione del personale adibito al Servizio non autorizzata dalla Fondazione;
- d. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 11;
- e. quando l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 18 per ritardo raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 17, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno;

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto alla immediata restituzione di tutti i documenti ricevuti in consegna dalla Fondazione ai fini dell'esecuzione del Servizio.

Art. 20 – Recesso della Fondazione.

La Fondazione potrà, in qualsiasi momento, recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con raccomandata a/r.

In tale caso, la Fondazione sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore il compenso dovuto per le prestazioni sino a quel momento eseguite, oltre ad un indennizzo pari al 10% del valore delle prestazioni non ancora eseguite, la somma fra il compenso e l'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore ai quattro quinti del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17. E' comunque espressamente escluso ogni ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento.

Art. 21 – Recesso dell'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà recedere unilateralmente dal Contratto:

- A. nell'ipotesi prevista dal precedente art. 16, comma secondo;
- B. nell'ipotesi in cui, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo si sia trovato nelle condizioni di non poter eseguire il Servizio per i 12 (dodici) mesi successivi alla sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare il recesso alla Fondazione mediante lettera da inviarsi a mezzo raccomandata a/r.

In tali casi, l'Appaltatore non potrà vantare o pretendere nulla nei confronti della Fondazione stessa per qualsiasi titolo comunque connesso al Servizio.

Il diritto di recesso di cui al presente articolo non potrà in ogni caso essere esercitato se il Servizio è in corso di esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non dovesse esercitare il recesso entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze dei termini di cui alle precedenti lettere A) e B), questo rimarrà vincolato del Contratto e non potrà vantare o pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 17, né, comunque, pretendere la revisione di tale corrispettivo.

Art. 22 – Controversie.

Ogni controversia relativa alla validità, alla interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti.

Art. 23 – Spese.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e, ove richiesta, alla registrazione del Contratto, nonché quelle relative agli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto di rivalsa.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 24 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti, tra le quali, si richiamano il D.lgs n. 163/2006 ed il D.p.r. n. 554/1999.

Art. 25 – Domicilio delle Parti e comunicazioni.

Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio:

- la Fondazione, presso la propria sede, in via Accademia delle Scienze 6, Torino;
- L'Appaltatore presso [●].

Le comunicazioni tra le Parti avverranno, ove non diversamente stabilito nel Contratto, per mezzo di *telefax* o posta ordinaria.

Le Parti potranno altresì concordare che le comunicazioni avvengano a mezzo posta elettronica, fatte comunque esclusione di quelle attinenti: (a) alla interpretazione del Contratto e delle norme di legge e regolamentari; (b) alle contestazioni di inadempimenti contrattuali; (c) alla trasmissione ufficiale di atti e documenti (quali, a titolo esemplificativo, il "Rapporto finale di verifica" di cui al precedente art. 8).

Allegati:

1. *Convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale inerente ai servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino*";
2. polizza di responsabilità civile professionale;
3. cauzione definitiva;
4. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ("*Duvri*").

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li [●]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

- Art. 4 – Finalità delle attività di verifica oggetto del Servizio.
- Art. 5 – Presentazione del “Programma delle attività di verifica”.
- Art. 6 – Modalità e termine di esecuzione del Servizio.
- Art. 7 – Collaborazione con la Fondazione e con il Raggruppamento Isolarchitetti.
- Art. 8 – “Documenti intermedi” e “Rapporto finale di verifica”.
- Art. 9 – Personale impiegato nell’esecuzione del Servizio.
- Art. 10 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
- Art. 11 – Obblighi di riservatezza ed obbligo restitutorio dell’Appaltatore.
- Art. 12 – Controlli della Fondazione.
- Art. 13 – Variazioni del Servizio.
- Art. 14 – Servizi complementari.
- Art. 15 – Subappalto e cessione del Contratto.
- Art. 16 – Sospensione del Servizio.
- Art. 17 – Corrispettivo contrattuale e modalità di pagamento.
- Art. 18 – Penali.
- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa.
- Art. 20 – Recesso della Fondazione.
- Art. 21 – Recesso dell’Appaltatore.
- Art. 22 – Controversie.
- Art. 23 – Spese.

Per la Fondazione _____

Per l'Appaltatore _____

